



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0002583**

del 25/02/2020 ore 09:31:42

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 24 FEB, 2020

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Mantova
Via Ilaria Alpi, 4
46100 Mantova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2020_ formazione professionale per i gestori della crisi

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 5 febbraio 2020, con la quale si chiede se la partecipazione in qualità di relatore ad un corso di 16 ore sulla crisi d'impresa e insolvenza non accreditato dall'Ordine sia utile per la formazione dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202, si osserva quanto segue.

Il D.M. n. 202/2014, istitutivo del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, prevede, tra i requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco richiesti ai professionisti iscritti all'Ordine professionale, una specifica formazione di 40 ore iniziali e biennali e dispone che l'ordinamento professionale può fissare i criteri di equipollenza tra la formazione richiesta per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi ed i corsi di formazione professionale (articolo 4, co. 6).

Tale disposizione, letta in combinazione con le disposizioni della legge professionale (in particolare con le previsioni di cui all'art. 29 d.lgs. n. 139/2005, per cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività del Consiglio dell'Ordine per favorire le iniziative tese al miglioramento e al perfezionamento professionale), ha reso possibile l'introduzione della previsione dell'equipollenza nel Regolamento per la formazione professionale continua (articolo 7 del Regolamento per la FPC).

Sono corsi equipollenti ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la FPC i corsi di "formazione", di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento per la formazione professionale continua, della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento.

Tali corsi consentono agli iscritti - per il solo accreditamento da parte del Consiglio Nazionale - di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi. L'Ordine od il

"soggetto autorizzato" che abbia organizzato l'evento provvede a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con informativa CNDCEC n. 31/2018.

Ne consegue che l'Ordine non può riconoscere e/o attestare il conseguimento di crediti equipollenti ai sensi dell'articolo 7, del regolamento FPC, per la partecipazione (in qualunque veste) ad un corso organizzato da un altro ente e non accreditato da questo Consiglio Nazionale.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

